



# COMUNITA' MONTANA N.10 VALLE BREMBANA



COPIA

CODICE ENTE 13625

DELIBERA N. 17

DATA 20.09.2016

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' MONTANA N. 10 "VALLE BREMBANA"

Adunanza straordinaria di seconda convocazione - seduta pubblica.

**OGGETTO: COSTITUZIONE G.A.L. VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE -  
ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA - APPROVAZIONE  
STATUTO CONTENENTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO**

L'anno duemilasedici addì venti del mese di settembre alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso la sala riunioni della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi stati convocati a seduta i componenti dell' Assemblea della Comunità Montana n. 10 "Valle Brembana".

All'appello risultano:

Prog.	Rappresentante	Comune	P/A	Prog.	Rappresentante	Comune	P/A
1	GRIGIS SIRIO	Algua	Presente	20	QUARTERONI AMBROGIO	Omica	Presente
2	EGMAN MAURO	Averara	Assente	21	ARIZZI GEREMIA	Piazza Brembana	Presente
3	MAZZUCOTELLI LUIGI	Blello	Presente	22	BIANCHI VALERIANO	Piazzatorre	Presente
4	BERLENDIS IVAN	Bracca	Assente	23	MOLINARI ERNESTINA	Piazzolo	Presente
5	MONACI FRANCO	Branzi	Presente	24	GERVASONI ANTONIO	Roncobello	Assente
6	LAZZARINI GIANFRANCO	Camerata Cornello	Assente	25	MILESI MARCO	San Giovanni Bianco	Presente
7	IANNOTTA ANDREA	Carona	Assente	26	MILESI VITTORIO	San Pellegrino Terme	Assente
8	BORDOGNA FABIO	Cassiglio	Presente	27	REGAZZONI CARLUCCIO	Santa Brigida	Presente
9	VISTALLI ALESSANDRO	Comalba	Presente	29	MICHELI STEFANO	Sedrina	Assente
10	DOLCI ERMANNO	Costa Serina	Assente	29	FATTORI GIOVANNI	Serina	Presente
11	PALENI ANDREA	Cusio	Assente	30	MAZZOLENI ALBERTO	Taleggio	Presente
12	BONZI FABIO	Dossena	Presente	31	GOTTI ERSILIO	Ubiale Clanezzo	Presente
13	CATTANEO MARCO	Foppolo	Presente	32	MUSITELLI PATRIZIO	Val Brembilla	Assente
14	BERERA GIOVANNI	Isola di Fondra	Assente	33	CATTANEO MARCO	Valleve	Presente
15	LOBATI JONATHAN	Lenna	Presente	34	REGUZZI LUCIA	Valnegrà	Presente
16	BALICCO RAIMONDO	Mezzoldo	Presente	35	REGAZZONI ANTONIO	Valtorta	Presente
17	AGAPE PAOLO	Moio de' Calvi	Presente	36	DAMIANI ORFEO	Vedeseta	Presente
18	GOGLIO CARMELO	Olmo al Brembo	Assente	37	GHISALBERTI GIULIANO	Zogno	Assente
19	GHILARDI ADRIANA	Oltre il Colle	Presente				

Totale presenti 24

Totale assenti 13

Assiste il Segretario della Comunità Montana, Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, a norma dell' art. 10 dello Statuto, il Presidente dell' Assemblea Sig. Quarteroni Ambrogio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, al posto n. 5 dell' O.d.G.

## IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Concede la parola al Presidente Mazzoleni Alberto, il quale relaziona, in sintesi, come segue:

Premesso che:

- nell'anno 1997 la Comunità Montana Valle Brembana, con deliberazione Assembleare n. 20 del 27/06/1997, ha aderito alla costituenda società consortile a responsabilità limitata <<GAL – VALLE BREMBANA SRL>>, istituita per l'attuazione del Progetto di Sviluppo Economico e Sociale LEADER II, finalizzato alla promozione del sistema rurale del territorio;
- il G.A.L. Valle Brembana, oltre all'attuazione del programma Leader II, ha realizzato il programma Leader Plus ed il Piano di Sviluppo Locale 2007-2013;

Dato atto che, con la conclusione del PSL 2007-2013, che ha permesso la realizzazione di svariati progetti, il G.A.L. Valle Brembana srl ha terminato la propria missione istituzionale, tanto che l'Assemblea dei Soci con verbale repertorio Notaio Francesco Boni n. 48.267 - Raccolta 16.374, in data 28 gennaio 2016 ha deliberato la messa in liquidazione della Società stessa con la nomina del liquidatore, come da presa d'Atto avvenuta con delibera Assembleare n. 06 in data 20/05/2016;

Ricordato che:

- Regione Lombardia con D.d.u.o. 31 luglio 2015 n. 6547 pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 33 del 10/08/2015, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione di piani di sviluppo locale relativi alla misura 19 "sostegno allo sviluppo locale Leader" inerenti il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 64.300.000,00 con una quota di contributo pubblico ammissibile per ogni PSL compresa tra 5 e 8 milioni di euro;
- le strategie di sviluppo locale dovevano essere presentate da partenariati costituiti da soggetti pubblici e privati che rappresentano gli interessi del territorio, rappresentati da un capofila, con l'affidamento del ruolo operativo (gestionale e amministrativo), in caso di finanziamento, ad un nuovo Gal da costituire in via successiva;
- la Comunità Montana, con propria delibera di G.E. n. 5/34 del 06.10.2015, si è candidata capofila del costituendo partenariato pubblico-privato, avviando un percorso finalizzato alla presentazione di un P.S.L. intitolato "PSL VB 2020" – "Valorizzazione multifunzionale degli alpeggi delle produzioni di alta qualità e innovazione dei sistemi di ospitalità rurale" che prevede un costo totale pari ad € 7.132.750, approvato con delibera di G.E. n. 5/1 del 12/01/2016;

Rilevato che la D.G. Agricoltura, con decreto n. 7509 del 29/07/2016, pubblicato sul BURL del 02/08/2016 n. 31, ha approvato la graduatoria dei Piani di Sviluppo locale presentati sulla Misura 19 del P.S.R. 2014/2020 e che il Piano presentato dalla Comunità Montana risulta ammesso a finanziamento con un punteggio pari a 65,75 ed un contributo ammesso di € 7.112.750,00;

Considerato che la finanziabilità del Piano è subordinata alla verifica della costituzione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL, di una società con personalità giuridica (GAL), che abbia le caratteristiche di cui all'art. 32, paragrafo 2 lett b) del Reg. UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31 luglio 2015;

Dato atto che a seguito delle intese intercorse con i partner di progetto, è stata condivisa la costituzione di specifico Gruppo di Azione Locale - rispondente ai requisiti ex art. 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - mediante lo strumento della società consortile a responsabilità limitata, con un capitale sociale iniziale di € 40.000,00;

Rilevato come, l'Azienda Bergamasca Formazione abbia comunicato in data 16 settembre l'impossibilità di sottoscrivere la propria quota per questioni di carattere tecnico e come

conseguentemente la quota della Comunità Montana ammonti al 17% del Capitale Sociale, pari ad Euro 6.800,00 e come il restante capitale sociale risulti suddiviso tra i vari partner di progetto, come da quote individuate nell'allegato prospetto sub "A", salvo eventuali modifiche in fase costitutiva per l'eventuale defezione di alcuni soggetti partner;

Messo in evidenza che la costituzione della società, nei termini perentori previsti dalle disposizioni regionali, si rende indispensabile, per poter concretamente dare attuazione al PSL finanziato da Regione Lombardia, pena la decadenza del finanziamento del Piano e l'immediato scorrimento della graduatoria;

Rilevato pertanto come la partecipazione alla compagine sociale debba ritenersi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente che ha come fine essenziale – ex art. 03 statuto comunitario – la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane, e come pertanto la stessa risulti conforme alle disposizioni ex art. 3 commi 27 e ss. Della L. 244/2007;

Messo in evidenza come all'interno del finanziamento regionale, vi sia una congrua quota per le spese di gestione e di animazione della società stessa, che pertanto non graveranno sulla compagine sociale;

Richiamato l'art. 4 c. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" che entrerà in vigore a decorrere dal 23 settembre 2016;

Propone conseguentemente di aderire alla costituenda società consortile a responsabilità limitata GAL Valle Brembana 2020;

Ultimato l'intervento del presidente della Comunità Montana Mazzoleni Alberto, di cui alla registrazione depositata agli atti,

#### **IL PRESIDENTE**

Dichiara aperto il dibattito.

Interviene il Consigliere Milesi Marco, chiedendo una precisazione sulla natura giuridica della costituenda società, cui segue risposta da parte del Presidente della Comunità Montana Mazzoleni Alberto, nei termini di cui alla registrazione depositata agli atti.

Dato atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento;

#### **L'ASSEMBLEA**

Uditi gli interventi di cui sopra,

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 relativo alle competenze dell'organo Assembleare;

Visto lo statuto vigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Rilevato che al momento della votazione risultano presenti n. 24 consiglieri, con l'assistenza degli scrutatori Sig.ri Arizzi Geremia e Grigis Sirio,

Con voti resi ed espressi per alzata di mano, favorevoli unanimi;

### **DELIBERA**

- 1) di provvedere alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL Valle Brembana 2020 S.c.r.l.", con un capitale sociale di € 40.000,00, ripartito tra i partner di progetto che hanno espresso la preventiva adesione, come da quote individuate nell'allegato prospetto sub "A", salvo eventuali modifiche in fase costitutiva per l'eventuale defezione di alcuni soggetti partner;
- 2) di dare atto che la quota di partecipazione della Comunità Montana Valle Brembana al capitale sociale previsto in Euro 40.000,00, ammonta al 17%, pari ad € 6.800,00;
- 3) di dare atto che la costituenda società ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale LEADER e l'attuazione del P.S.L. finanziato da Regione Lombardia;
- 4) di approvare per detta costituzione, lo statuto contenente le norme di funzionamento allegato sub B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di dare atto che la spesa di € 6.800,00 necessaria alla sottoscrizione della partecipazione al capitale sociale, trova copertura come segue:

Mission e	Progr.	Capitol o	Piano dei Conti D.lgs. 118/2011	Descrizione	Anno	Importo
9	2	20342	03.01.01.03.03	PARTECIPAZIONE SOCIETARIE	2016	€ 6.800,00

- 6) di demandare al Presidente della Comunità Montana Sig. Mazzoleni Alberto, la sottoscrizione di tutti i successivi atti necessari alla formale costituzione della società;
- 7) di demandare alla Giunta Esecutiva ed agli uffici amministrativi l'adozione di tutti gli eventuali e ulteriori atti conseguenti e necessari alla formale costituzione della società.

Di seguito il Presidente, chiede all'Assemblea di esprimersi, con votazione palese, in merito alla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Scrutatori i Sigg. Grigis Sirio e Regazzoni Antonio.

### **L'ASSEMBLEA**

Con voti favorevoli unanimi;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

---



---

---

**OGGETTO: COSTITUZIONE G.A.L. VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA - APPROVAZIONE STATUTO CONTENENTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO**

**PARERI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Addì, 20.09.2016.

Responsabile del Servizio  
F.to Regazzoni Dott. Omar

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Addì, 20.09.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Oberti Rag. Marialuisa



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Quarteroni Ambrogio

Il Segretario

F.to Regazzoni Dott. Omar

---

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e' stata affissa in copia all'albo comunitario il 21.09.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 21.09.2016 al 06.10.2016.

Piazza Brembana, li 21.09.2016

Il Segretario  
F.to Regazzoni Dott. Omar

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
- Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana 21.09.2016

Il Segretario  
F.to Regazzoni Dott. Omar

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Piazza Brembana, 21.09.2016

Il Segretario



GAL VALLEBREMBANA 2020 s.r.l. consortile		€ 40.000
	Percentuale Capitale Sociale	Valore partecipazione
1	Comunità Montana Valle Brembana	6.800
2	Comunità Montana Valle Imagna	4.000
3	Comunità Montana valle Seriana	1.200
4	Consorzio Bacino Imbrifero montano	2.000
5	Parco delle Orobie Bergamasche	1.600
6	Confcooperative Bergamo	4.000
7	Coldiretti Bergamo	4.000
8	BCC Bergamo e Valli	4.000
9	Associazione Artigiani Bg	800
10	Associazione interprovinciale allevatori BG BS	800
11	Associazione Terranostra	800
12	Cooperativa Agricola San Antonio	400
13	Latteria di Valtorta	400
14	Confesercenti	800
15	Confagricoltura	800
16	Ascom Bergamo	800
17	Compagnia delle Opere	800
18	Casarrigoni srl	1.600
19	Associazione Altobrembo	400
20	Associazione Fiera di San Matteo	400
21	Consorzio tutela Strachitunt	400
22	Consorzio Formai de Mut	400
23	Agrimagna	400
24	Consorzio Forestale AVB	400
25	Cai alta Valle Brembana	400
26	Soc.Agr.Il tesoro della Bruna	400
27	Centro Studi Valle Imagna	400
28	Centro Storico Culturale Valle Brembana	400
29	Associazione Florovivaisti Bergamo	400
	Capitale Sociale	40.000

“GAL-VALLE BREMBANA 2020 s.r.l. consortile”

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

#### Art. 1

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata:

“GAL-VALLE BREMBANA 2020 s.r.l. consortile”

#### Art. 2

La società ha sede in Zogno.

Le variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituiscono modifica del presente statuto e sono adottate dall'organo amministrativo e comunicate al registro delle imprese competente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111-ter disp. att. c.c..

La società potrà istituire e sopprimere ovunque, sia in territorio nazionale che estero, sedi secondarie, agenzie, rappresentanze, recapiti, uffici e depositi.

#### Art. 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), con possibilità di proroga nei modi e termini di legge.

#### Art. 4

La società, senza diretto scopo di lucro, in coerenza con le finalità consortili istituzionali ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale LEADER e lo sviluppo economico e sociale dell'area Brembana-Imagna-Seriana attraverso la promozione e il sostegno di tutti i possibili fattori di crescita economica sociale e culturale.

## Art. 5

L'attività sociale interesserà gli ambiti operativi per i quali il PSL (Piano di sviluppo locale) ha previsto specifiche azioni di intervento oltre che i settori, ad essi correlati, che in una qualche misura possono creare ricadute positive e virtuose. In particolare l'attività sociale sarà riferita:

- al settore primario, inteso quale attività economica produttrice di beni agroalimentari e come strumento capace di concorrere al mantenimento e alla valorizzazione ambientale;
- ai settori connessi all'attività agricola tesi ad incentivare l'efficienza economica e l'integrazione in un più ampio scenario di attività economiche come l'agriturismo e il turismo rurale;
- all'animazione del sistema sociale-culturale del mondo rurale;
- al sostegno e all'assistenza delle piccole e medie imprese agricole, artigiane e industriale dell'area;
- alla valorizzazione e alla commercializzazione delle produzioni locali con specifico riferimento a quelle agroalimentari e artigianali tipiche e che sono determinate da specifiche abilità o risorse locali ad eccezione dei prodotti tipici e marchi esistenti registrati all'atto della costituzione della presente società;
- allo sviluppo di servizi, anche di natura telematica, che favoriscano e facilitino la comunicazione e la partecipazione sociale a uno sviluppo integrato;
- alla formazione professionale e allo sviluppo di attività che favoriscano l'occupazione e l'inserimento nel mercato del lavoro;
- alla promozione ed al sostegno di studi, consulenze, ricerche che indaghino il mercato e definiscano il campo delle opportunità economiche e di sviluppo in cui le attività locali, ancorché rinnovate e riorganizzate possano proficuamente inserirsi.

La società si riserva la possibilità di delegare a soggetti terzi l'attuazione di singoli interventi o di parti d'intervento.

Essa fornirà inoltre, nell'ambito del richiamato progetto LEADER, i servizi generali oggetto del relativo PSL e potrà rappresentare i soci consorziati limitatamente per le attività ad essi direttamente riferibili.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (con esclusione delle attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari e alle società di intermediazione mobiliare), compreso il rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio.

Nello svolgimento delle proprie attività, la società dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013.

La società si dovrà dotare di un "Regolamento interno di funzionamento", che individua le responsabilità delle figure che operano nel GAL e contiene la descrizione delle procedure, dei flussi finanziari e degli aspetti documentali e di un "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" che deve precisare, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), - (ora D.lgs 50/2016) - le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi.

Il regolamento interno di funzionamento, deve inoltre descrivere le procedure di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CdA del GAL, del personale e dei consulenti esterni e membri i di Commissioni/Comitati tecnici di valutazione; deve essere adottato dal CdA del

GAL entro tre mesi dall'approvazione del PSL e comunicato al Responsabile di Misura.

Art. 5 bis

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Il domicilio degli amministratori, del componente o dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

E' onere degli stessi comunicare alla società, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei loro confronti di tali forme di comunicazione.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 6

Il capitale sociale è di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero centesimi).

Possono esse conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art. 7

Il socio che intende vendere la propria quota in tutto o in parte dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli altri soci presso i loro domicilia ed all'organo amministrativo della società, come risultanti ai sensi di statuto. La comunicazione dovrà contenere l'intenzione di vendere, il nome dell'acquirente, il prezzo, la percentuale della quota da alienare e le altre condizioni di vendita. L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata spedita non oltre trenta giorni dalla

data di ricezione della comunicazione. Tale comunicazione dovrà indicare anche l'eventuale intenzione di acquistare la parte di quota eventualmente rimasta inoptata. Qualora entro tale termine pervengano all'offerente dichiarazioni di accettazione da parte di più di un socio, egli sarà tenuto a perfezionare l'alienazione in favore di tutti coloro che avranno fatto pervenire la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione in proporzione della quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità stabilite, la quota è liberamente trasferibile.

#### Art. 8

Fatto salvo il diritto di prelazione dei soci, il trasferimento di quote di partecipazione a nuovo socio è soggetto al gradimento del Consiglio di Amministrazione della società, salvo i casi in cui il presente Statuto riserva tale prerogativa all'assemblea. Il consiglio di amministrazione, o l'assemblea si esprime entro trenta giorni sull'ammissione o meno del nuovo socio. Il trasferimento, in assenza di espresso gradimento, è da considerarsi privo di effetti nei confronti della società.

#### Art. 9

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo 8.

In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro trenta giorni dalla morte.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli

altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

#### Art. 10

In caso di cessione di quote, tutti i crediti vantati dal cedente nei confronti della società saranno trasferiti al cessionario in proporzione alla quota ceduta, salvo differente pattuizione scritta.

#### Art. 11

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- il cambiamento del tipo della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero.
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante dei diritti eventualmente attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 c.c. quarto comma;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### Art. 12

In caso di cessione di azienda o di modifica dell'assetto organizzativo dei soci enti, a seguito di scissione o di fusione, i soci potranno essere esclusi dalla società.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 13.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

#### Art. 13



Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 12 e nel caso di mancato gradimento al trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi o mortis causa, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi come per legge.

Il valore della quota è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 11, ovvero al momento in cui è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo al carattere consortile della società ed all'assenza di diretti fini di lucro stabilita dall'art. 4 del presente statuto.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligenti. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondente, fermo quanto previsto al precedente articolo 12 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non

risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Art. 14

Salva diversa deliberazione assembleare, la società potrà essere finanziata a titolo infruttifero dai soci secondo le disposizioni e nei termini di legge. Con deliberazione dell'assemblea potrà essere chiesto il versamento dei contributi in denaro da parte dei soci consorziati la cui regolamentazione sarà rimessa alle decisioni dell'organo di amministrazione.

Art. 15

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo in misura proporzionale alle partecipazioni da essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEA

Art. 16

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano i soci stessi ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 17

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per la presentazione del bilancio ai sensi dell'art 2478 bis cod civ., entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata, per la discussione del bilancio, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea deve venire altresì tempestivamente convocata per le deliberazioni di sua esclusiva competenza quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Le assemblee sono convocate in unica seduta con avviso contenente l'indicazione della data, luogo e ora delle stesse, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso è inviato ai soci con lettera raccomandata o a mezzo P.E.C. almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o , in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea stessa, con l'assistenza, di un segretario, scelto anche fra persone non socie, designato dagli intervenuti, quando non sia obbligatoria la presenza di un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del presente articolo.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 19

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti come tali dal Registro delle Imprese.

Art. 20

A ciascun socio compete il voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### Art. 21

Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona. Non possono essere delegati gli amministratori, i dipendenti, i sindaci della società e coloro per i quali sia operante un divieto di legge.

#### Art. 22

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per deliberare:

- le modificazioni dello statuto;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata, l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca;
- la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le modifiche alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c..

#### Art. 23

Sono inoltre riservate alla competenza dell'assemblea, che delibererà, in deroga a quanto sopra previsto con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, i seguenti poteri: costituzione di nuove società, acquisto e alienazione di partecipazioni di società collegate o controllate, l'alienazione di aziende, o rami di aziende, quote sociale ed interessenze in genere, il gradimento sui nuovi soci quando il trasferimento abbia per oggetto quote eguali o superiori al dieci per cento.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE

##### Art. 24

La società viene amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri.

In sede di prima costituzione, il consiglio di amministrazione sarà composto da cinque membri.

##### Art. 25

La nomina dei consiglieri di amministrazione spetta all'assemblea che ne determina anche il numero, salvo che per il primo consiglio che sarà nominato all'atto della costituzione della società.

I membri del consiglio di amministrazione dovranno essere rappresentativi dei diversi interessi del territorio.

Non possono essere conferiti incarichi di amministrazione ai componenti della giunta o del consiglio di una Provincia, di una Comunità Montana, di un Comune o altro ente pubblico rappresentativo del territorio del GAL.

##### Art. 26

Il consiglio di amministrazione della società nomina fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza e di impedimento. Nomina altresì un segretario per la redazione e cura dei verbali e l'assistenza agli organi della società.

Deve essere garantita la separazione tra incarichi tecnici e incarichi di rappresentanza (Cda) all'interno del GAL. L'incarico di Presidente del Cda è incompatibile con quello di direttore.

Art. 27

I consiglieri durano in carica quattro anni. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge.

Art. 28

Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età.

Art. 29

Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con lettera raccomandata o P.E.C. almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi di urgenza, con telegramma o P.E.C. da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo. Ogni due mesi dovrà essere convocato un consiglio di amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento dell'attività sociale.

Art. 30

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto a maggioranza semplice salvo quanto stabilito dal successivo art. 32.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono inserite sugli appositi registri verbali e sono sottoscritte con la firma del presidente e del segretario.

#### Art. 31

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice presidente nei casi di assenza e di impedimento del presidente, nonché ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

#### Art. 32

Il consiglio di amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria della società a un consigliere delegato da scegliersi tra i suoi componenti, fissandone esattamente le deleghe entro i limiti di cui all'art. 2381 del Cod. Civ, ad eccezione delle decisioni relative all'approvazione dei progetti, dei connessi impegni di spesa e alla gestione dei contributi di cui all'iniziativa LEADER , che resteranno comunque di competenza collegiale del consiglio e dovranno essere assunte a maggioranza qualificata dei due terzi.

#### Art. 33

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### Art. 34

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli delegati ai sensi del precedente art. 32 e, nello specifico, gli sono riconosciute le facoltà per il



raggiungimento dei fini sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 35

La nomina degli organi di controllo è effettuata nei casi resi obbligatori dalle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ivi contemplate. In caso di nomina facoltativa da parte dell'assemblea, andranno rispettate le medesime modalità di legge. In caso di nomina facoltativa di un organo di controllo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

#### Art. 36

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### Art. 37

Al verificarsi dello scioglimento della società l'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo a norma di legge, nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### Art. 38

Qualsiasi controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno deferite alla decisione di un unico arbitro, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Bergamo, che deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitro tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi di capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### Art. 39

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile vigenti in materia di società consortili a responsabilità limitata.